

Approfondimento

Interrogazione a risposta immediata alla Camera n. 5-03674 sulle ritenute fiscali negli appalti

Presso la Commissione Finanze della Camera è stata discussa l'interrogazione a risposta immediata (n. 5-03674 primo firmatario l'On. Giulio Centemero del gruppo Lega) in cui sono state affrontate le **problematiche relative alla normativa sui versamenti delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti, di cui all'articolo 4 del decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2020 (DL 124/2019).**

Nell'Interrogazione viene evidenziato che la norma suddetta dispone che **“per le opere o servizi di valore complessivo annuo superiore a 200 mila euro, il datore di lavoro deve provvedere al versamento senza compensazione delle ritenute con F24 separati per committente e deve richiedere all'Agenzia delle entrate il DURF, documento unico di regolarità fiscale”.** Inoltre viene ricordato che nelle **circolari dell'Agenzia delle entrate** (n. 1/E del 12 febbraio scorso e del 6 febbraio 2020) vengono chiariti i requisiti e le tempistiche per ottenere il DURF nonché i chiarimenti sulle nuove regole in ambito di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

Viene segnalato, altresì, **il rischio che “l'Agenzia non riesca a rilasciare in tempo il DURF** (entro il 22 febbraio per certificare i versamenti delle ritenute di gennaio il cui pagamento è, appunto, avvenuto il 17 febbraio) **e che le imprese non possano neanche presentare il modello F24 vidimato dalla banca, in quanto vige l'obbligo dell'invio telematico, con la conseguenza che se entro la scadenza l'appaltatore è privo del DURF, il cliente per legge deve decurtare dal pagamento il 20 per cento del totale fatturato”.**

Il Sottosegretario all'Economia Alessio Mattia Villarosa, è intervenuto in risposta all'Interrogazione ricordando che la ratio della norma sia quella di “quella di arginare il fenomeno evasivo derivante dall'omesso versamento delle ritenute, soprattutto nei casi in cui la prestazione venga resa in settori ad alta intensità di lavoro, da parte di imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici”.

Ha ricordato, altresì, come gli **obblighi previsti dalla disposizione in questione, relativi alla richiesta da parte delle imprese committenti, e al rilascio da parte delle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici, di copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, siano esclusi qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici allegghino una certificazione (appunto, il DURF)** da cui risulti, tra l'altro, che le stesse siano in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Il Sottosegretario ha, inoltre, sottolineato che **“in caso di mancata ottemperanza all'obbligo di trasmissione delle deleghe di pagamento o delle informazioni relative ai lavoratori impiegati, ovvero qualora risultasse un omesso o insufficiente versamento delle ritenute rispetto alle risultanze della documentazione trasmessa, il comma 3 dell'articolo 4 prevede che il committente debba sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria fino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio o per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate, rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, fino a quando perdura l'inadempimento”.**

Per quanto riguarda la problematica relativa ai tempi di rilascio del DURF, ha poi chiarito che **“l'Agenzia delle entrate ha provveduto, negli strettissimi tempi di attuazione delle citate disposizioni ad implementare una procedura che consente agli uffici territoriali di produrre e rilasciare «a vista» la suddetta certificazione”.**

Il Sottosegretario, inoltre, ha comunicato che sono state avviate le attività per la realizzazione **dell'applicazione che consentirà di produrre il certificato con modalità automatizzate** e di renderlo disponibile all'interno del «cassetto fiscale» del contribuente, nella sua area riservata, prevedendo la disponibilità del certificato in via automatizzata nell'ordine di qualche mese.

[link all'Interrogazione con la risposta](#)